

Circolare in materia di anagrafe patrimoniale dei magistrati ordinari.
(Delibera 13 novembre 2019)

Premessa. Il testo normativo

L'art.17, comma 22, L. 15 maggio 1997, n.127, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*, estende le disposizioni di cui all'art. 12 della L. 5 luglio 1982, n. 441, anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'art. 2, commi 4 e 5, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, precisando che per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, le competenze attribuite dalla L. n. 441/1982 alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Presidente del Consiglio dei ministri, sono esercitate dai rispettivi organi di autogoverno.

Com'è noto, la L. n. 441/1982, recante *"Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti"* dispone quanto segue:

- l'**art. 2** pone a carico dei membri del Senato e della Camera dei Deputati l'obbligo di depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza, entro tre mesi dalla proclamazione, tra l'altro:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula *"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"*;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, qualora gli stessi vi consentano;

- gli **artt. 3 e 4** prevedono inoltre l'obbligo di depositare: 1) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche, un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi del membro del Parlamento e dei suoi familiari; 2) entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, una dichiarazione concernente le variazioni della propria situazione patrimoniale e di quella dei propri familiari, intervenute dopo l'ultima attestazione; 3) entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della propria dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche ed una copia di quelle relative ai propri familiari;

- l'**art. 6** prevede che in sede di prima applicazione, detti adempimenti dovevano essere effettuati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge;

- l'**art. 7** infine prevede l'intimazione, da parte del Presidente della Camera di appartenenza, di una diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni, ed in caso d'inosservanza della diffida, la comunicazione all'Assemblea, senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare;

- l'**art. 12** estende l'ambito applicativo degli articoli 2, 3, 4, 6, e 7, con alcune modificazioni.

L'affidamento all'Organo di autogoverno della magistratura delle competenze relative all'applicazione delle disposizioni in esame, ha reso necessario individuare le modalità più adatte a consentire gli adempimenti dalle stesse prescritti. Ciò è stato fatto con la Risoluzione del 25 marzo 1998 che con la presente delibera si intende sostituire in ragione del tempo trascorso da essa ed al fine di tener conto delle sollecitazioni provenienti dal Consiglio di Europa - Gruppo di Stati contro la corruzione, GRECO - riguardanti la necessità di prevedere strumenti idonei a monitorare l'adempimento a detti obblighi da parte dei magistrati. Su tali aspetti la Quarta Commissione ha chiesto all'Ufficio studi un parere (n. 188/2018) il cui contenuto e le cui conclusioni sono condivise e riportate nella presente delibera.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Quarta Commissione nella seduta del 22 ottobre 2019 ha deliberato l'approvazione della seguente:

Circolare in materia di anagrafe patrimoniale dei magistrati ordinari

1) L'invio delle dichiarazioni relative alle situazioni patrimoniali ed ai redditi personali e familiari.

Oggetto degli obblighi.

Gli artt. 2, 3 e 4 della L. n. 441/1982, come si è detto, impongono ai magistrati l'obbligo di depositare una dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale ed ai redditi personali e familiari, in particolare: del coniuge non separato, dei figli e parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

La presentazione della dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale e delle attestazioni relative alle variazioni sopravvenute va effettuata mediante la compilazione dei relativi moduli che andranno trasmessi accedendo ad un apposito *link* presente all'interno della scheda personale del magistrato, seguendo le indicazioni descritte nel "*Manuale di breve e rapida consultazione e descrizione delle funzioni*", allegato alla presente Circolare.

I documenti inseriti saranno esclusivamente accessibili: al Segretario generale del Consiglio (o ad un suo delegato), al Funzionario direttore della Quarta Commissione (o ad un suo delegato), ai Consiglieri del C.S.M. ed ai Magistrati segretari addetti alla Quarta Commissione.

Una volta realizzato il progetto di reingegnerizzazione del C.S.M., ogni magistrato potrà inserire detti atti direttamente nel proprio fascicolo personale, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

L'accesso alla dichiarazione dei redditi potrà essere effettuato dai soggetti a ciò autorizzati direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, previo consenso del magistrato e sulla base di una convenzione per la cui stipula il Consiglio Superiore della Magistratura dà mandato alla Segreteria Generale con la presente Circolare.

Il magistrato accedendo al *link* sopraindicato, potrà autorizzare il Consiglio ad acquisire direttamente dall'Agenzia delle Entrate, soggetto preposto alla detenzione e conservazione dei dati, la documentazione fiscale.

Nell'ipotesi di mancata prestazione del consenso, il magistrato è tenuto a depositare, unitamente alla dichiarazione patrimoniale, anche la dichiarazione dei redditi annuale.

La conservazione di documenti viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di dati sensibili, garantendo la protezione e la riservatezza dei dati in essi contenuti, tenuto conto che la dichiarazione dei redditi è idonea a rivelare dati personali di chi la rende (cfr. art. 9 Reg. UE n. 679 del 2016) e quindi va sottoposta a tutte le garanzie previste in materia di protezione e conservazione dei dati personali.

Termini per l'adempimento

I termini sono differenziati, in particolare:

- a) dichiarazione iniziale: per i magistrati di nuova assunzione, tre mesi decorrenti dalla data di immissione in possesso nell'ufficio;
- b) dichiarazione periodica: per coloro che sono già in servizio, tre mesi decorrenti dalla comunicazione dell'approvazione della presente Circolare e per gli anni successivi un mese dalle sopravvenienze delle variazioni intervenute sulla propria situazione patrimoniale; per la dichiarazione dei redditi un mese dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ove non si sia prestato il consenso alla acquisizione diretta presso l'Agenzia delle Entrate;
- c) dichiarazione all'atto della cessazione dal servizio: per coloro che cessano dall'ufficio per qualsiasi ragione, collocamento a riposo, dimissioni ecc., tre mesi decorrenti dalla cessazione per la comunicazione di eventuali variazioni della situazione patrimoniale propria o dei familiari rispetto all'ultima attestazione.

Il Consiglio provvederà a ricordare la scadenza di detti termini mediante la trasmissione di una nota ai Presidenti di Corte di appello ed ai Procuratori Generali che sono tenuti a sollecitare i magistrati in servizio presso il loro distretto ad adempiere agli obblighi in materia.

2) Il potere di diffida nei confronti dei soggetti inadempienti.

E' altresì applicabile alla magistratura ordinaria la previsione dell'art.7, 1° comma della l. n. 441/1982, che attribuisce al Presidente della Camera di appartenenza un potere di diffida nei confronti del soggetto che si sia sottratto all'adempimento degli obblighi imposti dagli artt. 2, 3 e 6 citati, con la sola precisazione che il soggetto titolare del potere sollecitatorio deve essere individuato, per i magistrati ordinari, nel Consiglio Superiore della Magistratura.

In relazione alle conseguenze dell'eventuale inadempimento da parte del magistrato, il 2° comma dell'art. 7 prevede il potere di diffida "senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso d'inosservanza della diffida il Presidente della Camera ne dà notizia all'Assemblea". Al riguardo, la Risoluzione del 1998 (che oggi con la presente si sostituisce) disponeva che "non sembra, infatti, esservi ostacolo all'irrogazione delle sanzioni di cui al R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 (c.d. legge sulle guarentigie), posto che la mancata presentazione delle prescritte dichiarazioni integra indubbiamente una mancanza ai doveri del magistrato, tale da comportare l'insorgenza di una responsabilità disciplinare. Pertanto, il mancato deposito della dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi, a seguito della diffida del Consiglio, dovrà essere segnalata ai titolari dell'azione disciplinare per le valutazioni di competenza". Considerato che la riforma in tema di illeciti disciplinari, avvenuta nel 2006, ne ha previsto la tipizzazione e non risultando tale inadempimento riconducibile testualmente ad alcuno degli obblighi previsti dagli artt. 2 - 4 del D.Lgs. n. 109/2006, la disposizione di cui sopra non può essere ripetuta, di tal che il su citato inadempimento non produce allo stato effetti di carattere disciplinare per il magistrato.

3) La pubblicità delle dichiarazioni.

Gli artt. 8 e 9 della legge n. 441 del 1982 riconoscono a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali il diritto di conoscere le dichiarazioni depositate dai membri del Parlamento, le quali devono all'uopo essere riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza, unitamente alle notizie risultanti dal quadro riepilogativo delle dichiarazioni dei redditi.

L'ordito normativo delle norme delle leggi n.127/1997 e n. 441/1982 porta ad escludere che tale diritto possa essere esercitato anche con riguardo alle dichiarazioni dei magistrati, posto che l'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n.127 prevede l'applicazione ai magistrati (e alle altre categorie di funzionari ivi indicate) delle «disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7», e non di tutte le norme previste dalla legge n.441/1982 (e, quindi, non degli articoli 8 e 9 su citati).

Sul punto possono integralmente richiamarsi le considerazioni contenute nella Risoluzione del 1998 del seguente tenore: "I soggetti ai quali l'art. 17, comma 22, L. n. 127/97 estende le disposizioni dell'art. 12 L. n. 441/82, non sono responsabili politicamente, non essendo titolari di cariche elettive, né di funzioni d'indirizzo politico o politico-amministrativo e non accedono ai relativi uffici per nomina politica, ma a seguito di concorso pubblico, secondo la regola generale posta dagli artt. 97 c. 3 e 106 c. 1 della Costituzione. Per costoro il fondamento dell'obbligo di rendere conoscibile (alla P.A.) la propria situazione patrimoniale e reddituale consiste nell'esigenza di moralizzare l'azione dello Stato, consentendo agli organi di garanzia e di autogoverno di valutare la posizione economica e il tenore di vita di chi è soggetto al loro controllo, anche al fine di verificare la correttezza del loro operato...", ne consegue che "la ratio della norma in esame giustifica l'acquisizione delle dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale ed al reddito degli obbligati, ma consente di escludere la pubblicazione delle stesse, che, in considerazione dell'elevato numero degli interessati (molto superiore a quello dei soggetti indicati dagli artt. 1 e 12 L. n. 441/1982), risulterebbe peraltro estremamente costosa, a dispetto della sua sostanziale inutilità".

Si consideri inoltre che l'accesso indiscriminato da parte dei cittadini alle dichiarazioni patrimoniali dei magistrati determinerebbe una diffusione di dati, da un lato, non coerente con il meccanismo di designazione per concorso del corpo giudiziario, del tutto diverso rispetto a quello delle cariche politiche e dei direttori generali ed amministratori delegati e figure assimilate di enti pubblici, di società a partecipazione pubblica, aziende autonome dello Stato e di enti privati a finanziamento pubblico, contemplati dal citato art. 12, e, dall'altro lato, finirebbe per esporre i magistrati ad un inaccettabile rischio derivante da una generalizzata conoscenza dei loro luoghi di residenza o di frequentazione abituale. Per costoro il fondamento dell'obbligo di rendere conoscibile la propria situazione patrimoniale e reddituale consiste nell'esigenza di informare il C.S.M. delle fonti di reddito e della capacità patrimoniale, nonché della loro evoluzione nel tempo, in modo da consentire al Consiglio di apprezzare il rispetto degli obblighi sullo stesso gravanti, tanto di carattere funzionale (quali ad esempio l'indipendenza e l'imparzialità) quanto extrafunzionale (ad esempio il rispetto dei divieti di incarichi extragiudiziari retribuiti e non autorizzati, di essere titolari di cariche di amministratore o sindaco di società per azioni ecc). Così delineata la ratio della norma in esame, si giustifica l'acquisizione delle dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale ed al reddito degli obbligati, ma consente di escludere la pubblicazione delle stesse.

Può altresì aggiungersi, a completamento di quanto detto, che la Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio 2019 n. 20, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-

bis, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati reddituali anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Nel rendere questa decisione la Corte Costituzionale ha ritenuto che violi l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca, imponere a tutti, indiscriminatamente, i titolari d'incarichi dirigenziali, di pubblicare una dichiarazione contenente l'indicazione dei redditi soggetti all'IRPEF, nonché dei diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, delle azioni di società, delle quote di partecipazione a società e dell'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società (con obblighi estesi al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano e fatta salva la necessità di dare evidenza, in ogni caso, al mancato consenso). L'onere di pubblicazione in questione risulta, secondo la Consulta, anche sproporzionato rispetto alla finalità principale perseguita, quella di contrasto alla corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Si può, pertanto, ritenere che un obbligo del genere certamente non grava sugli appartenenti all'ordine giudiziario che non esercitano funzioni amministrative, ma giurisdizionali.

Le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale e al reddito rese dal magistrato non sono quindi oggetto di pubblicità obbligatoria.

4) La normativa anticorruzione.

Il GRECO nell'ambito del suo Rapporto sull'Italia sul tema della prevenzione della corruzione dei giudici e dei pubblici ministeri, ha prestato grande attenzione al tema dei controlli patrimoniali dei magistrati, con particolare riguardo al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, di tal che appare opportuno fare un cenno alla legislazione rilevante in materia di anticorruzione, entrata in vigore dopo la risoluzione del Consiglio del 1998, al fine di verificare se essa possa avere un impatto sugli obblighi di comunicazione delle situazioni patrimoniali dei magistrati.

Si tratta in primo luogo della L. n. 190/2012 (recante: *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e del D.Lgs. n. 33/2013 (recante: *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*). Essi prevedono, per ciò che qui interessa:

a) l'istituzione dell'obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici e dei loro parenti entro il secondo grado;

b) la definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle P.A., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

c) la totale accessibilità delle informazioni conformemente al *Freedom of Information Act* statunitense, che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle P.A., salvo i casi in cui la legge lo escluda espressamente (es. per motivi di sicurezza);

d) l'introduzione del nuovo istituto del c.d. "*diritto di accesso civico*", che mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e P.A. e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione), prevedendo che tutti i cittadini abbiano diritto di chiedere e ottenere che le P.A. pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato;

e) l'obbligo per i siti istituzionali di creare l'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" nella quale inserire tutto quello che è indicato nella legge;

f) la disciplina del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità: parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, esso deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della *performance*.

Vi è inoltre il D.Lgs. n. 97 del 2016 (recante: *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) che ha implementato la normativa c.d. FOIA (dal citato *Freedom of Information Act*), che costituisce parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (recante: *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) e che, per quanto di interesse, è fondata sull'accesso civico generalizzato, che garantisce

a chiunque il diritto di accedere ai dati ed ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, salvo che non vi sia il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge.

Con la normativa FOIA, l'ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, con una opzione preferenziale per l'interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono, dunque, dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.

Fatta questa premessa normativa, va ricordato che ai sensi del comma 59 dell'articolo 1, le disposizioni sulla prevenzione della corruzione sono applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (art. 11). Più precisamente l'art. 2-bis disciplina l'“Ambito soggettivo di applicazione”, prevedendo, nell'attuale formulazione, che: “1. *Ai fini del presente decreto, per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione*”. Ebbene, come indicato in diversi pareri dell'Ufficio Studi, il C.S.M. ha in passato escluso, sul presupposto della sua estraneità alla pubblica amministrazione in senso soggettivo, che le disposizioni sul pubblico impiego possano essere *tout court* applicate al personale di magistratura.

Precipuamente, con riguardo agli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013, nel parere n. 7/2014 l'Ufficio Studi ha ribadito (come già detto in precedenti pareri, il n. 293/2013 e nella relazione n. 199 del 4 giugno 2012) che il C.S.M., al pari delle altre Istituzioni o Organi indipendenti, specie se di rilevanza costituzionale, non fa parte delle Amministrazioni Pubbliche menzionate dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed ha così concluso: “*Il C.S.M. non è obbligatoriamente tenuto a nessun adempimento a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”.

A maggior ragione appare lecito addivenire a tale conclusione, se si considera che l'art. 2-bis ha avuto cura di estendere espressamente l'ambito di applicazione del D.Lgs 3/2013, non solo alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ma anche alle autorità indipendenti, senza effettuare alcun riferimento alla magistratura.

Anche l'ANAC, nelle sue Linee guida (delibere, da ultimo, n. 241/2017, in precedenza, n. 28/1309 e n. 1310/2016) non ha incluso il Consiglio, né tanto meno i magistrati, tra le categorie sottoposte a tali obblighi, redigendo un elenco di soggetti obbligati all'osservanza delle norme, sia pure di carattere puramente indicativo, stante la funzione di orientamento delle linee guida citate.

L'interpretazione proposta appare, inoltre, coerente con il disposto dell'art. 276, comma 3, R.D. n. 12 del 1941, a tenore del quale “*ai magistrati dell'Ordine Giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente Ordinamento ed ai relativi regolamenti*”: ebbene, nella specie non risulta sicuramente congruente con lo statuto di autonomia e indipendenza della magistratura e con la rilevanza costituzionale dell'Organo consiliare, la soggezione del Consiglio Superiore della Magistratura ai controlli dell'ANAC per ciò che concerne il personale di magistratura.

Ne consegue che nessun impatto può avere la normativa in materia anticorruzione sugli obblighi riguardanti la pubblicità delle situazioni patrimoniale dei magistrati.

5) Il monitoraggio da parte del C.S.M.

Stante l'inapplicabilità della normativa anticorruzione al C.S.M., al fine di dare una migliore attuazione, da un lato, alla XI Raccomandazione contenuta nel su citato Rapporto del GRECO, nell'ambito del IV ciclo di valutazione, che sollecita a “*rafforzare il monitoraggio sulle dichiarazioni patrimoniali presentate dai magistrati, in particolare garantendo una verifica più approfondita di tali dichiarazioni e, conseguentemente, sanzionando le infrazioni individuate*” e, dall'altro, al potere di diffida descritto nel punto 2) della presente Circolare, si reputa necessario che il Consiglio attraverso la Quarta Commissione provveda in via sistematica e stabile ad un monitoraggio sulle dichiarazioni patrimoniali dei magistrati.

Pertanto, la Quarta Commissione provvederà ad effettuare ogni anno controlli a campione in relazione ai D.M. di nomina dei magistrati, secondo modalità operative da individuare a cura della commissione medesima.

Tali controlli avranno ad oggetto l'adempimento del detto obbligo, nonché l'eventuale riscontro tra i dati riportati nella dichiarazione inviata al Consiglio e quelli risultanti dalla

dichiarazione dei redditi depositata dal magistrato o, in caso di prestato assenso, direttamente acquisita dall'Agenzia delle Entrate.

Fermo restando quanto rilevato nel punto 2) della presente Circolare, nel caso in cui si accerti l'inadempimento del magistrato, sarà attivato il potere di diffida spettante al Consiglio Superiore della Magistratura.

6) Disposizioni abrogate.

La Risoluzione del 25 marzo 1998 in tema di Situazione patrimoniale dei magistrati è abrogata ed è interamente sostituita dalla presente Circolare.

Allegato

***SISTEMA DI DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA'
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE***

(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1977, n.127)

**MANUALE UTENTE DI BREVE E RAPIDA CONSULTAZIONE
E DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI**

Le funzioni per l'acquisizione della dichiarazione

Il presente manuale fornisce le indicazioni relative alla procedura di acquisizione della dichiarazione annuale della propria situazione patrimoniale e dei propri familiari ai sensi dell'art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n.127.

Accesso alla funzione

Il primo passo da effettuare è accedere al sistema.

L'accesso si effettua accedendo ai propri dati personali dal portale intranet del Consiglio Superiore della Magistratura (www.cosmag.it) utilizzando le credenziali usualmente utilizzate per accedere al proprio fascicolo personale.

Selezionare nel menù la voce **Dichiarazione Situazione Patrimoniale**.

Verrà mostrata la pagina iniziale:

BENVENUTO NEL SISTEMA DI DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n.127)

Anno Dichiarazione
2018

BIANNOTTI CARLO
Tribunale ROMA
Matricola: 448821 Anno Dichiarazione 2018

	Dichiarante	Nome	CF	Sez.01	Sez.02	Sez.03	Sez.04	Par.	Mod.A	Mod.B	Dich.Fiscale	Anno
Dichiarazione	Mag. Dichiarante	BIANNOTTI CARLO	BNTCRL47B28H501S	No	No	No	No	D				2018

Inserimento dichiarazione

Il modulo di dichiarazione consta di quattro sezioni relative al possesso di beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri, l'eventuale partecipazione in società e, infine, l'eventuale funzione di amministratore o sindaco di società.

Perché sia possibile inserire i famigliari, occorre inserire preventivamente la propria dichiarazione almeno in una delle sezioni previste.

Cliccando sul bottone verde (“Dichiarazione”) si accede alla digitazione della dichiarazione.

Viene proposta dapprima una pagina di riepilogo dei propri dati personali come risultano negli archivi del C.S.M. da integrare per l'anno di dichiarazione con la residenza fiscale.

DICHIARANTE
BIANNOTTI CARLO

Cognome:

[Indietro](#) [Avanti](#)

BIANNOTTI

Nome:

CARLO

Codice Fiscale: BNTCRL47B28H501S

Data nascita: 28/02/1947

Sesso: M

Prov. nascita/Stato: RM

Comune Nascita: ROMA

Prov. residenza fiscale: BRINDISI

Comune residenza fiscale: SAN PIETRO VERNOTICO

Ufficio di appartenenza:

Tribunale

Comune Ufficio: ROMA

Prov. Comune Ufficio: RM

Cliccando su <<Avanti>> la pagina successiva riguarda la sez_01 relativa ai beni immobili posseduti nell'anno di dichiarazione. E' previsto l'inserimento non obbligatorio, ma consigliabile, di una data relativa alla dichiarazione o variazione selezionata. Nel caso non si ricordi è possibile inserirne una presumibilmente vicina oppure scrivere nelle note una indicazione. Questa modalità di inserimento è comune a tutte le sezioni costituenti la dichiarazione. I campi sono tutti obbligatori a livello di riga tranne per la data e le note. Più precisamente, inserendo la natura del diritto, verranno richiesti la descrizione dell'immobile, il comune ed il tipo di aggiornamento. Ugualmente, inserendo un altro dato della riga, gli altri verranno richiesti per la digitazione.

DICHIARAZIONE ANNO 2018

DICHIARANTE
BIANNOTTI CARLO

SEZ.1

[Indietro](#) [Avanti](#)

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

N.	Natura del diritto	Descrizione dell'immobile	Comune e provincia	Tipo aggiornamento	Data aggiornamento	Annotazioni
1	comproprietà	fabbricato	ROMA	acquisto	13/08/2003	50%
2	Scegli ...	Scegli ...		Scegli ...	clicca sul campo	
3	Scegli ...	Scegli ...		Scegli ...	clicca sul campo	
4	Scegli ...	Scegli ...		Scegli ...	clicca sul campo	
5	Scegli ...	Scegli ...		Scegli ...	clicca sul campo	
6	Scegli ...	Scegli ...		Scegli ...	clicca sul campo	
7	Scegli ...	Scegli ...		Scegli ...	clicca sul campo	

© 2018 Consiglio Superiore della Magistratura - USI Ufficio Sviluppo Informatico

Cliccando su <<Avanti>> la pagina successiva riguarda la sez_02 relativa ai beni mobili iscritti in pubblici registri posseduti nell'anno di dichiarazione.

DICHIARAZIONE ANNO 2018

DICHIARANTE
BIANNOTTI CARLO

SEZ.2

[Indietro](#) [Avanti](#)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Sel	Tipo Bene	C.V. Fiscali	Anno di immatricolazione	Tipo aggiornamento	Data aggiornamento	Annotazioni
1	autovettura	55	2009	acquisto	12/08/2009	
2	autovettura	136	2005	perdita della proprietà	14/06/2018	
3	Scegli ...		Scegli ...	Scegli ...	clicca sul campo	
4	Scegli ...		Scegli ...	Scegli ...	clicca sul campo	
5	Scegli ...		Scegli ...	Scegli ...	clicca sul campo	
6	Scegli ...		Scegli ...	Scegli ...	clicca sul campo	
7	Scegli ...		Scegli ...	Scegli ...	clicca sul campo	

© 2018 Consiglio Superiore della Magistratura - USI Ufficio Sviluppo Informatico

Cliccando ancora su <<Avanti>> la pagina successiva riguarda la sez_03 relativa alla eventuale partecipazione in società nell'anno di dichiarazione.

DICHIARAZIONE ANNO 2018

DICHIARANTE
BIANNOTTI CARLO

SEZ.3

[Indietro](#) [Avanti](#)

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

Sel	Denominazione Societa'	Sede Societa'	Num.azioni / quote possedute	Tipo aggiornamento	Data aggiornamento	Annotazioni
1	mia societa'	lucca	85%	acquisto	clicca sul campo	note partecipazione
2				Scegli ...	clicca sul campo	
3				Scegli ...	clicca sul campo	
4				Scegli ...	clicca sul campo	
5				Scegli ...	clicca sul campo	
6				Scegli ...	clicca sul campo	
7				Scegli ...	clicca sul campo	
8				Scegli ...	clicca sul campo	

La sezione 4 riguarda l'eventuale funzione di amministratore o sindaco di società.

DICHIARAZIONE ANNO 2018

DICHIARANTE
COGNOME CONIUGE NOME CONIUGE

SEZ.4

[Indietro](#) [Avanti](#)

FUNZIONE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

Sel	Denominazione Societa'	Sede Societa'	Natura dell'incarico	Tipo aggiornamento	Data aggiornamento	Annotazioni
1	telecom australia	sidney	ceo	acquisto	clicca sul campo	
2				Scegli ...	clicca sul campo	
3				Scegli ...	clicca sul campo	
4				Scegli ...	clicca sul campo	
5				Scegli ...	clicca sul campo	
6				Scegli ...	clicca sul campo	

La dichiarazione si completa cliccando ancora sul bottone <<Avanti>>. La pagina permette l'inserimento di eventuali note (non obbligatorie).

DICHIARANTE

Indietro

ANNOTAZIONI

- Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
- Allego copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2017.
- Autorizzo il C.S.M. ad acquisire la documentazione fiscale direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
- Sono informato, ai sensi dell'art. 10 L.675/96, che i dati forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nella banca dati del Consiglio Superiore della Magistratura.

Salva la dichiarazione

Sono previste quattro dichiarazioni di cui due sono obbligatorie:

- la prima riguarda l'autenticità della dichiarazione
- la seconda riguarda la consapevolezza che i dati inseriti saranno trattati ai sensi dell'art. 10 L.675/96

Cliccare su << Salva Dichiarazione>> per completare la registrazione e quindi su << Torna alla home page>>



Home

Mod. A e istruzioni

Consigli Mag. desk

BENVENUTO NEL SISTEMA DI DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n.127)

Anno Dichiarazione
2018

BIANNOTTI CARLO
Tribunale ROMA
Matricola: 448821 Anno Dichiarazione 2018

	Dichiarante	Nome	CF	Sez.01	Sez.02	Sez.03	Sez.04	Par.	Mod.A	Mod.B	Dich.Fiscale	Anno
Dichiarazione	Mag. Dichiarante	BIANNOTTI CARLO	BNTCRL47B28H501S	Si	Si	Si	No	D				2018

Aggiungi familiari

Avendo inserito dati almeno in una sezione da parte del magistrato dichiarante, verrà resa disponibile la possibilità di inserire gli eventuali familiari secondo la norma citata.

MAGISTRATO DICHIARANTE
BIANNOTTI CARLO

Indietro

Parentela con il dichiarante: Coniuge non separato e consenziente

Cognome:

COGNOME

Nome:

NOME

Data nascita: 13/05/1952 Sesso: F

Prov. nascita/Stato: BENEVENTO Comune nascita: CASTELFRANCO IN MISCANO

Registra Invia

Inserire i dati richiesti e salvare

Registrazione

Registrazione effettuata con successo

Torna alla login

Tornando alla home page:



BENVENUTO NEL SISTEMA DI DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n.127)

Anno Dichiarazione: 2018

BIANNOTTI CARLO
Tribunale ROMA
Matricola: 448821 Anno Dichiarazione 2018

	Dichiarante	Nome	CF	Sez.01	Sez.02	Sez.03	Sez.04	Par.	Mod.A	Mod.B	Dich.Fiscale	Anno
Dichiarazione	Mag. Dichiarante	BIANNOTTI CARLO	BNTCRL47B28H501S	Si	Si	Si	No	D				2018
Dichiarazione	Coniuge del Mag. Dichiarante	COGNOME NOME	CGNNMO52E53C106Z	No	No	No	No	C				2018

Aggiungi familiare

La modalità di inserimento della dichiarazione dei famigliari è analoga a quella del magistrato dichiarante.

Cliccare quindi su <Dichiarazione> del famigliare e proseguire nelle analoghe sezioni del magistrato dichiarante.




Inserendo i dati nelle sezioni se ne avrà contezza nella riga relativa al dichiarante nelle colonne relative alle sezioni.

Modifica dichiarazione

Cliccando su ognuno dei bottoni verdi <Dichiarazione> è possibile rientrare nella dichiarazione selezionata per poterla modificare con le modalità utilizzate in fase di inserimento.

Stampa dichiarazione

Sono previste alcune funzionalità per la stampa dei modelli A (dichiarante magistrato) e modello B (relativo alle variazioni successive).

Mod.A	Mod.B	Dich.Fiscale
		

La stampa del modello B in corrispondenza del magistrato dichiarante conterrà tutti i modelli (del dichiarante e dei famigliari).

La stampa del modello B in corrispondenza del singolo famigliare stamperà le sole sue variazioni.

Allegare documenti

Il magistrato dichiarante ha la possibilità di allegare la propria dichiarazione 730 dei redditi cliccando sul bottone relativo alla Dich.Fiscale come mostrato in figura.

Resta libera la possibilità di allegare qualsiasi altro documento che si ritenga utile alla propria dichiarazione con il limite dimensionale dei files a 10MB ed esclusivamente nel formato PDF.

Selezionare il file desiderato con il bottone <Scegli> quindi cliccare su <Carica>



domanda	nome file	size	tipo	vedi	Canc/Recup	Data_Ins	Data_Canc
	730_19.pdf	0.557607 MB				23/08/2019 18:09	

I files allegati possono essere annullati e/o ripristinati cliccando sull'apposita icona o visualizzati premendo sull'icona <<occhio>>

Qualsiasi dubbio possa insorgere sulle modalità amministrative ed informatiche può essere chiarito attraverso il sistema di Help-Desk predisposto.
I contatti sono reperibili dalla pagina di menù.

Di seguito i facsimili dei moduli A e B come risultano dalle stampe dopo aver inserito i propri dati fiscali.

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - ANNO 2018

(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127)

DICHIARANTE

Cognome	Nome	Data di nascita	Comune di nascita	Prov
Ufficio di appartenenza			Comune	Prov
Residenza fiscale				

SEZ. 1

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)				
N.	Natura del diritto	Descrizione immobile	Comune e provincia	Annotazioni

SEZ. 2

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI				
N.	Tipologia	Cavalli Fisc.	Anno Immatricolazione	Annotazioni

SEZ. 3

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'				
N.	Denominazione Societa'	Sede	num. azioni/quote	Annotazioni

SEZ. 4

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'					
N.	Denominazione Societa'	Sede	Natura Incarico	Data Var.	Annotazioni

Annotazioni:

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - ANNO 2018

(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127)

- Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
- Allego copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2018.
- Autorizzo il C.S.M. ad acquisire la documentazione fiscale direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
- Sono informato, ai sensi dell'art. 10 L.675/96, che i dati forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nella banca dati del Consiglio Superiore della Magistratura.

AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE

(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127)

DICHIARAZIONE DEL MAGISTRATO DICHIARANTE

Cognome	Nome	Data di nascita	Comune di nascita	Prov

SEZ. 1

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)					
N.	Natura del diritto	Descrizione immobile	Comune e provincia	Data Var.	Annotazioni

SEZ. 2

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI					
N.	Tipologia	Cavalli Fisc.	Anno Immatr.ne	Data Var.	Annotazioni

SEZ. 3

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'					
N.	Denominazione Societa'	Sede	n. azioni/quote	Data Var.	Annotazioni

SEZ. 4

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'					
N.	Denominazione Societa'	Sede	Natura Incarico	Data Var.	Annotazioni

Annotazioni:

AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE

(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127)

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO E CONSENZIENTE

Cognome	Nome	Data di nascita	Comune di nascita	Prov

SEZ. 1

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)					
N.	Natura del diritto	Descrizione immobile	Comune e provincia	Data Var.	Annotazioni

SEZ. 2

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI					
N.	Tipologia	Cavalli Fisc.	Anno Immatr.ne	Data Var.	Annotazioni

SEZ. 3

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'					
N.	Denominazione Societa'	Sede	n. azioni/quote	Data Var.	Annotazioni

SEZ. 4

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'					
N.	Denominazione Societa'	Sede	Natura Incarico	Data Var.	Annotazioni

Annotazioni:

AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE

(art.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127)

DICHIARAZIONE RELATIVA AI FIGLI CONVIVENTI E CONSENZIENTI

Cognome	Nome	Data di nascita	Comune di nascita	Prov

SEZ. 1

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)					
N.	Natura del diritto	Descrizione immobile	Comune e provincia	Data Var.	Annotazioni

SEZ. 2

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI					
N.	Tipologia	Cavalli Fisc.	Anno Immatr.ne	Data Var.	Annotazioni

SEZ. 3

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'					
N.	Denominazione Societa'	Sede	n. azioni/quote	Data Var.	Annotazioni

SEZ. 4

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'					
N.	Denominazione Societa'	Sede	Natura Incarico	Data Var.	Annotazioni

Annotazioni: